

CONVENZIONE
TRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – FACOLTÀ DI PSICOLOGIA
E
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA

**IN ORDINE ALLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO PREVISTE PER
L'ISCRIZIONE ALLA SEZIONE B DELL'ALBO**

(DPR 328/01, Art. 53, comma 2, Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana del 21 aprile 2007 e Delibera del Consiglio della Facoltà di Psicologia del 6 giugno 2007)

Art. 1 – Le attività di tirocinio sono soggette a convenzione tra Ordine e Università ai sensi del DPR 328/01, art. 6, comma 1.

Art. 2 – La presente convenzione, stipulata tra la Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Firenze (in seguito indicata come Facoltà) e l'Ordine degli Psicologi della Toscana (in seguito indicato come Ordine) si inserisce nel quadro delle linee guida – formulate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia, in ordine al tirocinio previsto dagli ordinamenti didattici della classe 34 (D.M. 4 agosto 2000) e della classe L24 (ai sensi del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 e successivi decreti attuativi) – e del DPR 328/01 e richiesto per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo.

Art. 3 – La presente convenzione ha validità un anno dalla data di stipula e si intende tacitamente rinnovata qualora le parti contraenti non inviino formale disdetta entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Art. 4 – L'attività di tirocinio costituisce la traduzione in competenze operative delle conoscenze acquisite nel corso degli studi e si configura, pertanto, come un'attività centrata sull'acquisizione del ruolo professionale che si esplica attraverso una relazione intersoggettiva realizzata necessariamente sotto la responsabilità di uno psicologo tutor che monitorizzi e valuti l'attività stessa.

Art. 5 – Sono obiettivi del tirocinio:

- a) integrare le conoscenze teoriche con le conoscenze pratiche;
- b) apprendere procedure collegate a conoscenze psicologiche;
- c) iniziare la pratica professionale sotto supervisione;
- d) essere capaci di riflettere e discutere sulle attività propria ed altrui;
- e) iniziare a lavorare in uno specifico setting professionale con altre persone.



Art. 6 – Non possono rientrare nelle attività di tirocinio le "attività formative indispensabili" per il conseguimento della laurea, con inclusione della tipologia "f", previste dal piano degli studi.

Art. 7 – Considerato che l'iscrizione nella sezione B dell'Albo avviene con l'annotazione della specifica attività professionale, in coerenza con il percorso formativo (DPR 328/01, art. 53, comma 4), il tirocinio dovrà essere finalizzato all'acquisizione di competenze congruenti con la specifica attività professionale futura, come individuata dal D.L. n. 105 del 09/05/2003 integrato dalla relativa Legge di conversione n. 170 del 11/07/2003.

Art. 8 – La durata del tirocinio è di sei mesi continuativi, da svolgersi successivamente all'acquisizione del titolo di primo livello. La sede per lo svolgimento del tirocinio dovrà essere autonomamente identificata dallo studente e proposta all'approvazione della Facoltà.

Art. 9 – Il carico complessivo del tirocinio viene quantificato in 500 ore – da svolgersi di norma in non meno di 100 giornate lavorative – e a tale carico dovrà fare riferimento il programma individuale di tirocinio.

Art. 10 – I tirocinanti che siano risultati assenti, per qualsiasi motivo, per un periodo di tempo o per un numero di ore superiori ad un terzo di quanto prescritto agli artt. 8 e 9 non possono accedere agli esami di Stato.


Art. 11 – Le ore relative alle attività di tirocinio effettivamente svolte sono documentate da apposita attestazione della sede che ospita il tirocinante, controfirmata dallo psicologo tutor. Detta attestazione sarà utilizzata dalla Segreteria della Facoltà per la comunicazione all'ufficio competente ai fini della partecipazione all'esame di Stato.

Art. 12 – Le attività di tirocinio possono essere svolte sia presso i dipartimenti e gli istituti universitari di discipline psicologiche sia presso strutture esterne riconosciute come idonee da Ordine e Facoltà e convenzionate con la Facoltà. L'attività di tirocinio dovrà essere espressione di un progetto che abbia unitarietà e continuità, svolto all'interno di un'unica sede.

Art. 13 – Le strutture universitarie sedi di tirocinio cureranno che l'attività si svolga, preferenzialmente, in base a specifici progetti che promuovano l'integrazione tra ricerca e dimensione applicativa e nel rispetto delle procedure e degli impegni che verranno indicati per il riconoscimento dell'idoneità ad accogliere i tirocinanti.

Art. 14 – La funzione di tutor – definita dal Regolamento di cui all'art. 16 – potrà essere svolta da uno psicologo iscritto da almeno cinque anni alla sezione A dell'albo; in un semestre ogni psicologo tutor seguirà non più di due tirocinanti.

Art. 15 – L'Ordine, d'intesa con la Facoltà, al fine di promuovere la migliore qualità dei tirocini e di favorire l'assunzione del ruolo di tutor da parte di professionisti qualificati, si impegna ad elaborare linee guida e a promuovere attività di riflessione e



aggiornamento per il tutoraggio con riferimento a quanto stabilito nella presente Convenzione.

Art. 16 – La Facoltà e l'Ordine elaborano un apposito Regolamento che definisce le modalità per il riconoscimento dell'idoneità delle sedi di tirocinio. Il Regolamento dovrà indicare:

- a) i criteri per la scelta dei soggetti da ammettere alla convenzione con la Facoltà;
- b) i criteri per l'elaborazione del progetto formativo e di orientamento da parte della sede riconosciuta idonea;
- c) la qualificazione e le funzioni dello psicologo tutor;
- d) le funzioni e gli obblighi dei tirocinanti;
- e) i criteri per il monitoraggio dei tirocini al fine di valutarne l'efficacia;
- f) quant'altro si reputi necessario per il proficuo svolgimento dei tirocini.

Art. 17 – La Facoltà – di concerto con l'Ordine – valuta le richieste di riconoscimento dell'idoneità da parte delle sedi, sulla base del Regolamento di cui al punto 16.

Art. 18 – La presente convenzione, sottoscritta in due originali, entra in vigore dalla data della stipula.

Firenze, 06/06/2007

Per l'Università degli Studi di Firenze
Facoltà di Psicologia

Il Preside
Prof. Saulo Sirigatti



Per l'Ordine degli Psicologi della
Toscana

Il Presidente
Dott.ssa Sandra Vannoni